

# **Individuazione del Titolare effettivo da indicare nel rigo RU150**

## 1 PREMESSA

Nella sezione IV del quadro RU dei modelli REDDITI 2023 è stato introdotto il nuovo rigo RU150, denominato “Titolare effettivo”.

Tale rigo deve essere compilato esclusivamente con riferimento:

- al credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali;
- al credito d'imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- al credito d'imposta per la formazione 4.0.

Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2023 (SC, SP e PF), nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).

I riferimenti normativi per l'individuazione del titolare effettivo sono contenuti nel DLgs. 231/2007, così come modificato dal DLgs. 90/2017, attuativo della Quarta direttiva antiriciclaggio. In particolare, per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.

## 2 APPLICAZIONE DEI CRITERI CON MODALITÀ SCALARE

Come precisato nel documento “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007”, del 22.5.2019, pubblicate dal CNDCEC (si seguito “Linee Guida CNDCEC”), il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso e le modalità con cui si deve provvedere alla sua individuazione risultano *“scalari, e non alternative nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2, dell'art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate si dovrà procedere con le regole di cui al comma 5 (persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica)”*.

Allo stesso modo, secondo il caso Assonime 1/2023 del 30.1.2023 (di seguito “caso Assonime”) il titolare effettivo, nelle società di capitali, deve essere sempre identificato in una persona fisica o anche in più persone fisiche seguendo i criteri previsti dall'art. 20 del DLgs. 231/2007, rispettando necessariamente l'ordine gerarchico dei criteri previsto da tale norma. Pertanto, *“si parte dalla verifica se vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche; in caso di risposta positiva, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come titolare effettivo; nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti; qualora non si realizzi neppure tale condizione, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”*.

La natura residuale dell'ultimo criterio (che identifica il titolare effettivo nel soggetto al quale spetta il potere di gestione quotidiana della società e che ne risponde) risulta chiara dall'obbligo previsto dall'art. 20 co. 6 del DLgs. 231/2007 di mantenere evidenza delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri relativi al controllo o alla proprietà<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Come evidenziato nel documento Assonime, in questo senso si è espressa anche l'Autorità bancaria europea (“EBA”), negli orientamenti 1.3.2021, secondo cui questo criterio di identificazione dovrebbe essere utilizzato solo se:

- le imprese hanno esaurito tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente;
- la loro incapacità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di riciclaggio;
- ritengono plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente.

### 3 CRITERIO DELLA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA

Come sopra ricordato, il primo criterio da adottare per verificare la titolarità effettiva di una società di capitali è quello della proprietà che può essere diretta quando una persona fisica o più persone fisiche siano titolari di una partecipazione diretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 25% o indiretta nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

In tale ambito, qualora più soggetti persone fisiche dovessero detenere oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta<sup>2</sup>.

Nel valutare il superamento del 25% della proprietà si deve tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% del cliente avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

#### 3.1 CONSIDERAZIONI RIPORTATE NEL CASO ASSONIME

Come evidenziato nel caso Assonime, l'individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori e che ha portato alla definizione di tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%, a seconda che si tenga in considerazione:

- il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo;
- il capitale del cliente attraverso l'applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore;
- il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.

Per meglio evidenziare i diversi risultati a cui portano i diversi criteri, nel documento viene considerato il caso di una società cliente Alfa, partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il restante 70%. Si ipotizza, inoltre, che Beta sia partecipata da tre persone fisiche (P1, P2 e P3) con una partecipazione, rispettivamente, pari al 53%, 26% e 21%, e Gamma da altre due persone fisiche (P4 e P5), con quote pari al 70% e al 30%.

Con il primo criterio si deve procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.

Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l'unica ad avere una partecipazione superiore al 25% ( $70\% \times 70\% = 49\%$ ).

Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Sulla base dell'esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).

Nel documento si osserva come, nonostante dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e, pertanto, la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c., la questione interpretativa appare ancora non risolta dal momento che *"nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento*

---

<sup>2</sup> Cfr. Linee Guida CNDCEC. Nel caso Assonime si porta l'esempio di una società con tre soci con partecipazioni al capitale sociale rispettivamente pari al 33%, 33% e 34%.

Qualora invece la partecipazione delle persone fisiche sia pari o inferiore al 25%, si dovrebbe ritenere che non si rientri nella casistica della titolarità attraverso la proprietà. Si pensi ad esempio al caso in cui quattro soci persone fisiche partecipino al capitale di una società ciascuno nella misura del 25%.

*incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa”.*

Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato (nel considerando n. 65) che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% *“dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”*. Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle Autorità europee e, di conseguenza, l'Associazione ne consiglia, in via prudenziale, l'applicazione.

### **3.2 CONSIDERAZIONI RIPORTATE NELLE LINEE GUIDA DEL CNDCEC (BOZZA DEL MARZO 2021)**

Nell'aggiornamento delle Linee Guida del marzo 2021 (tuttora in bozza), il CNDCEC sottolinea come, fino al 4.7.2017, data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017, le Autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, quello in virtù del quale la ricerca del titolare effettivo deve riguardare tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detengono una partecipazione superiore al 25%.

La formulazione dell'art. 20 del DLgs. 231/2007 in vigore dal 4.7.2017, sembra peraltro giustificare, quale modalità esecutiva dell'obbligo, anche l'identificazione delle sole persone fisiche che possiedono una percentuale superiore al 25% del capitale sociale della società cliente.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore e/o delle Autorità di vigilanza, anche secondo il Consiglio nazionale, in via cautelativa, appare preferibile procedere applicando il criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà<sup>3</sup>.

## **4 CRITERIO DEL CONTROLLO**

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, si verifica se è possibile identificare la titolarità effettiva nella persona fisica che:

- controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Nelle Linee Guida CNDCEC si evidenzia come si tratti di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria attraverso strumenti diversi dalla proprietà di azioni o quote, come ad, esempio, sindacati di voto con i quali i soci aderenti si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Di diverso avviso è il Consiglio nazionale del Notariato che, nello studio 1-2023/B, evidenzia come sia preferibile un criterio c.d. *“top down”*, basato, in pratica, sul moltiplicatore delle quote di partecipazione (cfr. De Angelis L. *“Titolare effettivo con il 25%”*, *Italia Oggi*, 22.2.2023, p. 29).

<sup>4</sup> Nel caso di specie, si legge nel documento, *“l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso”*. Inoltre, secondo il Consiglio nazionale, tali soggetti devono essere identificati come titolari effettivi anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341-ter c.c.).

Fattispecie	Indicazioni di prassi
Influenza dominante	Con riferimento al concetto di “influenza dominante”, nel documento del CNDCEC si sottolinea come il legislatore prenda le mosse dall’art. 2359 c.c., identificando il “dominio” nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l’attività della società nel senso da essa (esse) voluto <sup>5</sup> .
Rapporti contrattuali	Per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel caso Assonime si evidenziano: <ul style="list-style-type: none"> <li>i contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (come <i>franchising</i> e licenze con esclusiva);</li> <li>gli accordi che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l’esercizio dei diritti di voto;</li> <li>le clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci.</li> </ul>
Controllo con altri mezzi	Nel caso Assonime si commenta che l’impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare ad escludere che nel nostro ordinamento possano trovare spazio forme di controllo in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali, come invece è stato prospettato in recenti orientamenti dall’ <i>European Banking Authority</i> (EBA), secondo cui esempi di “controllo attraverso altri mezzi” includono, tra l’altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>l’esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali;</li> <li>l’utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente;</li> <li>la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.</li> </ul> Secondo l’Associazione la semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici costituirebbe di per sé un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Tuttavia, tali elementi devono essere considerati indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta, possano indurre a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.
Controllo congiunto	Nel caso Assonime si prende in esame la rilevanza del controllo congiunto, ovvero esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche. Si ricade in tale fattispecie qualora vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si fanno gli esempi dei sindacati di voto all’unanimità o delle <i>joint venture</i> ). Pertanto, per potersi configurare situazioni di controllo congiunto, devono esistere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l’influenza dominante in forma congiunta.
Voto plurimo	Nelle Linee Guida CNDCEC si riporta il caso di una spa con 10 soci, ognuno detentore del 10% del capitale sociale. Lo statuto della società prevede che il capitale sia suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie), in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di un’interpretazione estensiva

<sup>5</sup> “In altri termini, è dominante l’influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l’organo amministrativo. In pratica, l’amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina” (cfr. Linee Guida CNDCEC).

Fattispecie	Indicazioni di prassi
<i>segue</i>	dell'art. 20 co. 3 lett. c) del DLgs. 231/2007, nel documento si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di <i>governance</i> <sup>6</sup> .
Patto di sindacato	Un'ulteriore fattispecie analizzata nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una srl con 30 soci, fra i quali il socio A possiede il 16% del capitale, mentre nessuno dei restanti soci supera il 4%. In tale situazione, si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente al socio A. In questo caso, il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci (ad esempio B al 4%, C al 4%, D al 3% ed E al 3%) che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio A risulterà, pertanto, il titolare effettivo della società.
Società con azioni o quote senza diritto di voto	Sempre nel documento del CNDCEC si prospetta l'ipotesi di una spa con il capitale sociale suddiviso come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% suddiviso in parti uguali fra 5 soci (A, B, C, D ed E), senza diritto di voto;</li> <li>• 15 % detenuto dal socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;</li> <li>• 10% posseduto dal socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie;</li> <li>• 10% in mano al socio H, con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie;</li> <li>• 10% detenuto dal socio I, con diritto di voto singolo nelle ordinarie;</li> <li>• 5% in capo al socio J, con diritto di voto doppio nelle ordinarie.</li> </ul> In tale configurazione i titolari effettivi saranno i soci G ed F, che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del CdA) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

## 5 CRITERIO RESIDUALE

Qualora i criteri della proprietà e del controllo non dovessero consentire l'individuazione della titolarità effettiva, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà far riferimento al criterio residuale, che considera titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari.

Fattispecie	Linee guida
Individuazione dei soggetti con potere di vincolare la società verso l'esterno	Nel caso Assonime si evidenzia come nella relazione illustrativa del DLgs. 125/2019, che ha modificato l'art. 20 del DLgs. 231/2007, si precisa che il titolare effettivo possa essere individuato <i>"nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non</i>

<sup>6</sup> A riguardo, nel documento del CNDCEC si precisa che è necessario analizzare con attenzione lo statuto della società per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

Fattispecie	Linee guida
<p><i>segue</i></p>	<p><i>cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie</i>".</p> <p>A tal proposito si richiamano anche gli orientamenti EBA 1.3.2021 (§ 4.21) secondo cui, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, secondo Assonime <i>"non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il potere di vincolare la società verso l'esterno"</i>. In via esemplificativa, sarebbero da qualificare come titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'amministratore delegato;</li> <li>• nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale (di solito il presidente del consiglio di amministrazione);</li> <li>• quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione.</li> </ul> <p>Nel caso, poi, in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.</p>
<p>Identificazione dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione nei gruppi</p>	<p>Assonime esamina, inoltre, la questione di come si debba identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario, sollevando il dubbio se risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo. Anche in questo caso il criterio guida è quello di identificare il titolare effettivo nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società. Solitamente il potere di adottare atti vincolanti risiede nelle persone fisiche titolari dei poteri di gestione della società cliente<sup>7</sup>.</p> <p>Diverso è il caso in cui il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo<sup>8</sup>.</p>
<p>Titolare effettivo nella pubblica amministrazione</p>	<p>Nello studio 1-2023/B, intitolato "La ricerca del titolare effettivo", il Consiglio nazionale del Notariato, con riferimento all'obbligo di individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, constatata la mancanza di una fonte normativa diretta, si forniscono due distinte soluzioni: la prima è quella in virtù della quale l'obbligo di individuare il titolare effettivo deve espletarsi solo nei confronti dei soggetti privati e non di quelli pubblici. Questi ultimi, essendo classificati quali "clienti" a basso rischio riciclaggio (ex art. 23 del DLgs. 231/2007), rientrano nell'adeguata verifica semplificata, che parrebbe non ricomprendere l'obbligo di individuare il titolare effettivo.</p>

<sup>7</sup> In tal senso anche le Linee Guida CNDCEC.

<sup>8</sup> Si pensi ad esempio a quelle situazioni nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisionario e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa (cfr. caso Assonime).

Fattispecie	Linee guida
<i>segue</i>	Diversamente argomentando, si rimarca che i criteri della “proprietà” e del “controllo” di cui all’art. 20 co. 2 e 3 del DLgs. 231/2007 non sono applicabili nella P.A., alla quale sono attribuite funzioni pubbliche esercitate nell’interesse di tutti o di determinati gruppi di cittadini. Di qui, quale logico corollario, la necessità di applicare il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del decreto, individuando quale titolare effettivo il soggetto dotato di poteri di rappresentanza o di amministrazione dell’ente pubblico. Ed è questa la soluzione per la quale il Notariato sembra propendere, anche in ragione di quanto indicato negli orientamenti EBA del 2021, ove in relazione alle P.A. si suggerisce di considerare quali titolari effettivi i dirigenti che hanno la responsabilità “ultima e generale” del cliente e assumono decisioni vincolanti per conto dello stesso. Il medesimo ragionamento deve essere riproposto per le società partecipate esclusivamente da enti pubblici e per quelle in cui la partecipazione privata non superi la soglia del 25%; in tutti gli altri casi troveranno applicazione i criteri ordinari di cui al citato art. 20.
Srl con 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili <sup>9</sup>	Se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell’art. 20 del DLgs. 231/2007, i titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del CdA dotati di legale rappresentanza.
Cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l’1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25% <sup>10</sup>	In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell’art. 20 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del CdA dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell’ente.
Società quotata nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale <sup>11</sup>	In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.
Società con rappresentanza lasciata al presidente e con operatività gestoria ordinaria il direttore generale	Qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.
Fondazioni, associazioni e comitati	Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori. Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.

<sup>9</sup> Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle quote o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

<sup>10</sup> Nella società è stato nominato un CdA di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

<sup>11</sup> Non sussistono sindacati di voto. Il CdA ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l’altro addetto alle attività europee.

Fattispecie	Linee guida
	Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.

## • 6 COMPILAZIONE DEL RIGO RU150

Fermo restando che la compilazione di tale rigo deve avvenire soltanto con riferimento ai suddetti crediti d'imposta, secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2023 le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

Nello specifico, il rigo RU150 va compilato nel modello REDDITI SC 2023 indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito (colonne 1, 2 e 3);
- il codice fiscale;
- i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		1	2	3	
<b>RU150</b> Titolare effettivo	Codice fiscale	Nome			
	5	6			
	Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita	
	7	8 giorno	9 mese	anno	
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
	Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza	
	16	17	18		
	Indirizzo				
	19				
	DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		
20	21	22			
Indirizzo					
23					

Analoghe indicazioni sono previste nel modello REDDITI SP 2023.

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		1	2	3	
RU150 Titolare effettivo	Codice fiscale	Nome			
	5	6			
	Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita	
	7	8 giorno	9 mese	anno	
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		
16	17	18			
Indirizzo					
19					
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		
20	21	22			
Indirizzo					
23					

Con riferimento al modello REDDITI PF 2023, nonostante le istruzioni prevedano che le informazioni siano richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, non sono tuttavia presenti le colonne 1, 2 e 3 relative ai periodi d'imposta.

Non è inoltre prevista l'indicazione del codice fiscale (colonna 5) né dei dati alternativi (colonne da 6 a 9).

RU150 Titolare effettivo	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio	
	20	21	22		
	Indirizzo				
	23				

Di seguito si riportano alcuni esempi di compilazione del nuovo rigo RU150 nel caso in cui spetti un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, il caso di un bene strumentale "ordinario" acquistato nel 2022, il cui costo ammonta a 500.000,00 euro.

In tal caso, il credito d'imposta è pari a  $500.000,00 \times 6\% = 30.000,00$  euro, utilizzabile in tre quote annuali (10.000,00 euro ciascuna).

Occorre quindi compilare la sezione I del quadro RU come di seguito indicato:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	<b>RU1</b>	Bonus beni strumentali L. 178/2020	L	3					
	<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00				
	<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> 30.000,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>B2</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 <sup>E2</sup> ,00)				<sup>3</sup> 30.000,00			
	<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00	IVA (Periodici e acconto) <sup>3</sup> ,00	IVA (Saldo) <sup>4</sup> ,00	IRES (Acconti) <sup>5</sup> ,00	IRES (Saldo) <sup>6</sup> ,00	Imposta sostitutiva <sup>7</sup> ,00	IRAP
	<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato						,00	
	<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. <sup>1</sup> ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup> ,00		,00	
	<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00	
	<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
	<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni <sup>1</sup> ,00				<sup>2</sup> ,00	

Occorre inoltre compilare il prospetto di cui al rigo RU130 nella sezione IV come di seguito indicato:

Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				
	Beni materiali		Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A
	<sup>1</sup> 500.000,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	
	Investimenti primo gruppo allegato A <sup>4A</sup> ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A <sup>4B</sup> ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A <sup>4C</sup> ,00	Investimenti allegato B <sup>5</sup> ,00	Interconnessione <sup>6</sup> ,00

Da notare che le specifiche tecniche ai modelli REDDITI SC e SP 2023, aggiornate da ultimo il 18.9.2023, prevedono per il rigo RU150 che:

- se è presente almeno una sezione in cui RU1 colonna 1 è uguale a F7, L1, L3, 2L o 3L ed il campo RU5 colonna 3 ("credito d'imposta spettante nel periodo") è presente, il rigo RU150 deve essere compilato con casella RU150 colonna 3 (anno 2022) selezionata in almeno uno dei moduli compilati, altrimenti la casella RU150 colonna 3 non può essere selezionata;
- se è presente almeno una sezione in cui RU1 colonna 1 è uguale a L1, L3, 2L o 3L ed il campo RU2 colonna 1 ("credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione") è presente, il rigo RU150 deve essere compilato con casella RU150 colonna 1 (anno 2020) e/o RU150 colonna 2 (anno 2021) selezionata in almeno uno dei moduli compilati.

### Casi di unico titolare effettivo

Quanto all'assetto della srl, si supponga che i soci siano Mario Rossi, con una quota pari all'80% del capitale, e Luigi Verdi, con la restante quota del 20%.

Considerando quindi che Mario Rossi, residente a Milano (data di nascita 22/9/1975), sia il titolare effettivo della società in quanto unico socio con quota superiore al 25%, occorre compilare il rigo RU150:

- barrando la casella relativa al 2022, in colonna 3;
- indicando soltanto il relativo codice fiscale in colonna 5.

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3 <input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	Nome			
5 RSSMRA75P22F205J	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno   mese   anno	9		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		
16	17	18		

**RU150** Titolare effettivo

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3 <input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	Nome			
5 RSSMRA75P22F205J	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno   mese   anno	9		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		
16	17	18		
INDIRIZZO				
19				
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio		
20	21	22		
INDIRIZZO				
23				

**RU150** Titolare effettivo

Occorre tener presente che si potrebbe presentare la fattispecie in cui modifiche negli assetti societari abbiano comportato variazioni nella titolarità effettiva durante il periodo di riferimento.

### **Casi di unico titolare effettivo**

Riprendendo il suddetto esempio, si ipotizzi ora che i due soci abbiano entrambi una quota pari al 50% del capitale.

I titolari effettivi risultano quindi essere:

- Mario Rossi (come per l'esempio precedente) e
- Luigi Verdi (data di nascita 16/1/1973).

In tal caso, ferma restando l'indicazione del credito d'imposta come sopra già riportato, occorrerà compilare più moduli per indicare entrambi i titolari effettivi.

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3 <input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	Nome			
5 VRDLGU73A16F205K	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno   mese   anno	9		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza	
16	17		18	
Indirizzo				
19				
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio	
20	21		22	
Indirizzo				
23				

**RU150** Titolare effettivo